

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013
— Commissione europea/Repubblica ceca**(Causa C-109/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l'inclusione di persone che non sono soggetti passivi in un gruppo di persone che possono essere considerate come un solo soggetto passivo ai fini dell'IVA)

(2013/C 171/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafyllou, nonché K. Walkerová e P. Němečková, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller nonché J. Očková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, quindi V. Pasternak Jørgensen, agenti), Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, assistito da G. Clohessy, SC, e N. Travers, BL), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e S. Hartikainen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: H. Walker, agente, assistita da M. Hall, QC)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che autorizza coloro che non sono soggetti passivi a diventare membri di un gruppo IVA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 160 del 28.05.2011

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Supremo — Spagna) — Jyske Bank Gibraltar
Ltd/Administración del Estado**(Causa C-212/11) ⁽¹⁾

(Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo — Direttiva 2005/60/CE — Articolo 22, paragrafo 2 — Decisione 2000/642/GAI — Obbligo a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni finanziarie sospette — Ente operante in regime di libera prestazione dei servizi — Identificazione dell'unità nazionale di informazione finanziaria responsabile della raccolta delle informazioni — Articolo 56 TFUE — Ostacolo alla libera prestazione dei servizi — Esigenze imperative di interesse generale — Proporzionalità)

(2013/C 171/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Jyske Bank Gibraltar Ltd

Convenuta: Administración del Estado

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15) — Normativa nazionale che impone in maniera obbligatoria e diretta, agli enti creditizi operanti sul territorio nazionale senza una sede stabile, di trasmettere alle autorità nazionali competenti le informazioni richieste

Dispositivo

L'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro la quale impone agli enti creditizi di comunicare direttamente all'unità di informazione finanziaria di tale Stato le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo quando tali enti svolgono le loro attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi, a patto che tale normativa non pregiudichi l'effetto utile della suddetta direttiva nonché della decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una siffatta normativa qualora quest'ultima sia giustificata da esigenze imperative di interesse generale, sia idonea a garantire la

realizzazione dell'obiettivo da essa perseguito, non ecceda quanto necessario per conseguirlo e si applichi in modo non discriminatorio, ciò che spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- una siffatta normativa è atta a conseguire l'obiettivo della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo se permette allo Stato membro in questione di sorvegliare e sospendere effettivamente le operazioni finanziarie sospette realizzate dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel territorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i responsabili;
- l'obbligo imposto da tale normativa agli enti creditizi che esercitano le loro attività in regime di libera prestazione dei servizi può costituire una misura proporzionata al perseguimento di tale obiettivo in mancanza, all'epoca dei fatti all'origine del procedimento principale, di meccanismi efficaci idonei a garantire una cooperazione piena e completa tra le unità di informazione finanziaria.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 aprile 2013
— Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-331/11) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/31/CE — Discariche di rifiuti — Articolo 14 — Discarica esistente — Mancanza di un piano di riassetto dell'area — Prosecuzione dell'attività)

(2013/C 171/10)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Prosecuzione dell'attività della discarica di rifiuti di Žilina — Považský Chlmec, nonostante la mancanza di un piano di riassetto dell'area

Dispositivo

- 1) Avendo permesso il funzionamento della discarica di rifiuti Žilina — Považský Chlmec senza un piano di riassetto e senza che sia stata adottata una decisione definitiva sulla questione se detta discarica possa proseguire nella sua attività in base ad un piano di riassetto approvato, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

- 2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan e a./Minister for Social and Family Affairs e a.

(Causa C-398/11) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Regimi complementari di previdenza professionali — Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi — Insufficienza delle risorse — Livello minimo di tutela — Crisi economica — Sviluppo economico e sociale equilibrato — Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse — Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento)

(2013/C 171/11)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Convenuti: Minister for Social and Family Affairs, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36) — Regimi complementari di previdenza professionali — Insufficienza di risorse di detti regimi — Normativa nazionale che non prevede un fondamento giuridico che consenta ai lavoratori subordinati di ottenere un indennizzo da parte del loro datore di lavoro in seguito all'insolvenza dell'impresa — Obbligo per lo Stato membro interessato di adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati — Elementi da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione, ad opera del giudice nazionale, dell'osservanza di tale obbligo

Dispositivo

- 1) La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro.